

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3225 del 13/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. RETTIFICA Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3306 del 09/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. RETTIFICA Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895;

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3469 del 23/09/2016 rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/09/2016 con Atto Prot. Unione n. 38289, è stata rilasciata un'unica autorizzazione per gli stabilimenti denominati OROGEL 1 (Via Dismano n. 2830 e 2930) e OROGEL 2 (Via Dismano n. 2785 e Via Fossalta n. 110);
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3291 del 26/06/2017, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2017 Prot. Unione 29739;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4490 del 05/09/2018, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2018 Prot. Unione 39325;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5483 del 24/10/2018, la stessa è stata rettificata e notificata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/01/2019;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5396 del 22/11/2019, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2019;

Considerato che in data 20/03/2020 è pervenuta a questo Servizio richiesta di rettifica dell'atto, ove viene specificato quanto segue: *“(…) Si segnala che la Relazione acustica cui si fa riferimento per la definizione della prescrizione ha una data diversa da quella indicata negli atti, e viene identificata nella pagina di copertina “Versione 1.0 del 06/09/2018, Prot. 18.1913”, sottoscritta dal Tecnico Paolo Bilancioni a pag. 25 dove viene riportata una seconda data: 27/07/2018 (…)”*.

Vista la nota Arpae, PG/2020/58688 del 21/04/2020, con la quale è stato richiesto parere di competenza al riguardo al Comune di Cesena;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 68626/63 del 12/06/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/85380 del 15/06/2020, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 35/AUA/2019, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, identificata nella pagina di copertina “Versione 1.0 del 6 settembre 2018, Prot. 18.1913” e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bilancioni e che a pag. 25 viene riportata una seconda data: 27 luglio 2018, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella suddetta relazione acustica.”*;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario rettificare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014, ad oggetto *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione*

Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, come segue:

- **Il parere acustico espresso dal Comune di Cesena in data 12/11/2019, è sostituito dal seguente:**
"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 35/AUA/2019, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, identificata nella pagina di copertina "Versione 1.0 del 6 settembre 2018, Prot. 18.1913" e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bilancioni e che a pag. 25 viene riportata una seconda data: 27 luglio 2018, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella suddetta relazione acustica.";
- **la prescrizione relativa all'impatto acustico è sostituita con la seguente: Siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata 27 Luglio 2018.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di rettificare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 ad oggetto "D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, **come segue:**

- **Il parere acustico espresso dal Comune di Cesena in data 12/11/2019, è sostituito dal seguente:**
"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 35/AUA/2019, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, identificata nella pagina di copertina "Versione 1.0 del 6 settembre 2018, Prot. 18.1913" e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bilancioni e che a pag. 25 viene riportata una seconda data: 27 luglio 2018, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella suddetta relazione acustica.";
- **la prescrizione relativa all'impatto acustico è sostituita con la seguente: Siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata 27 Luglio 2018.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta

l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.